

Circolare del 25 gennaio 2026

## L'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio e la verifica da effettuare entro il 31 gennaio per enti con bilancio 2026 approvato entro il 31 dicembre 2025

Prima dell'approvazione del rendiconto, gli enti possono utilizzare unicamente le quote di avanzo accantonato e avanzo vincolato; l'utilizzo dell'avanzo destinato agli investimenti e dell'avanzo libero è, invece, assolutamente vietato (articolo 187, comma 3 del TUEL).

Con riferimento all'avanzo accantonato, in sede di approvazione del bilancio (normalmente entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente), è inoltre possibile applicare esclusivamente gli accantonamenti risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. Per gli accantonamenti dell'esercizio precedente, l'applicazione è prevista esclusivamente in sede di variazione (articolo 187, co. 3-quinquies, del TUEL).

**Il prospetto del risultato presunto di amministrazione deve essere aggiornato entro il 31 gennaio** qualora l'ente abbia approvato, in data antecedente, il bilancio di previsione in cui siano iscritte quote vincolate di avanzo.

L'ente non è obbligato ad alcun aggiornamento se al bilancio non sono state applicate quote di avanzo vincolato, o se sono state applicate solo quote relative ad accantonamenti dell'ultimo rendiconto approvato (articolo 187, comma 3-quater, primo periodo, del TUEL).

La scadenza del 31 gennaio opera, dunque, solo per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione con l'applicazione di quote di avanzo vincolato presunto. In tali casi, se il prospetto non viene aggiornato, deve essere immediatamente adottata una variazione per annullare l'entrata da avanzo e, contestualmente, ridurre le relative spese (punto 9.2.5 del principio allegato 4/2). Se, invece, l'aggiornamento del prospetto evidenzia una disponibilità di quote di avanzo inferiore a quelle effettivamente utilizzate, l'ente è tenuto ad adeguare l'importo dell'avanzo alla disponibilità effettiva.

Il prospetto va inoltre aggiornato nel caso in cui l'ente necessiti di applicare al bilancio nuove quote di avanzo di amministrazione presunto.

L'iscrizione dell'avanzo di amministrazione presunto avviene tramite variazione di bilancio. Tale operazione si caratterizza per la presenza, in entrata, della valorizzazione del capitolo dell'avanzo (privo di codifica del piano dei conti finanziario e senza previsioni di cassa) e, in spesa, delle voci da esso finanziate.

La competenza è dell'organo consiliare, fatta eccezione per le variazioni di applicazione delle quote di avanzo vincolato derivanti da economie di spesa dell'esercizio precedente: in questo caso, l'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del TUEL le affida al responsabile finanziario (o al responsabile della spesa, se previsto dal regolamento di contabilità). Per questa specifica fattispecie non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Schema di deliberazione

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ...../..... AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 20.. (ART. 187, COMMA 3-QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000)**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premessa

Richiami estremi approvazione

- Dup 2026/2028
- Nota di aggiornamento Dup 2026/2028
- Bilancio di previsione 2026/2028
- Peg 2026/2028

Preso atto che:

- con il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 approvato è stato accertato un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio ..... di euro....., così composto:

Quote accantonate:	....
Quote vincolate:	....
Quote destinate:	....
Quote libere:	....
TOTALE	....

- il suddetto bilancio prevede l'utilizzo delle quote **vincolata e/o accantonate** del risultato di amministrazione presunto, per un importo di ..... le seguenti finalità.....

Richiamato l'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;*
- il comma 3-quater, il quale prevede che *“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di*

*cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato";*

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, aggiornare il prospetto relativo alla determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 2026

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) con il quale viene determinato un risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 dell'importo di euro ..... così composto:

Quote accantonate:	....
Quote vincolate:	....
Quote destinate:	....
Quote libere:	....
TOTALE	....

Dato atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano inferiori a quelle applicate all'annualità 2026, del bilancio di previsione 2026/2028;

**(testo alternativo nel caso in cui le quote risultano inferiori)**

Dato atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto risultano inferiori a quelle applicate all'annualità 2026, del bilancio di previsione 2026/2028, per un importo di euro ..... per cui occorre procedere all'adeguamento delle stesse mediante provvedimento di variazione di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile allegato 4/2 inerente alla contabilità finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **DELIBERA**

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 187, comma 3-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 2025 approvato in occasione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, come risulta dall'allegato a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto:

Quote accantonate:	....
Quote vincolate:	....
Quote destinate:	....
Quote libere:	....

TOTALE ....

2. di dare atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto non risultano inferiori a quelle applicate all'annualità 2026, del bilancio di previsione 2026/2028;  
**(testo alternativo nel caso in cui le quote risultano inferiori)**  
di dare atto che le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto risultano inferiori a quelle applicate all'annualità 2026, del bilancio di previsione 2026/2028, per un importo di euro ....., per cui occorre procedere all'adeguamento delle stesse mediante provvedimento di variazione di bilancio;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.